



Il Ministro della Difesa

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli:
- 34, comma 2, a mente del quale "... rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione ...";
 - 164, comma 5, laddove dispone espressamente che per "... l'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.";
 - 165, comma 1, laddove sono riconosciute le attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di "...impiego, reclutamento, stato giuridico, avanzamento e disciplina..." del personale dell'Arma;
 - 166, che qualifica il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri quale titolare delle funzioni di capo ente programmatore e di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa;
- Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, laddove stabilisce che "la competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione", tra l'altro, anche in materia di riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione, ove previsto, dell'equo indennizzo, "... è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72, S. O., concernente la struttura del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali, con i relativi uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali del Ministero della difesa;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 24 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2014 – Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 1958;
- Vista** la proposta formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri con nota n° 96/4-2-2013 in data 31 marzo 2016;
- Vista** la concorde proposta formulata dal Segretario generale della Difesa con lettera n. M_D GSGDNA REG 2016 0039949 del 27 maggio 2016, successivamente corretta, all'esito di condivisi approfondimenti con l'Ufficio di Gabinetto, con lettera M_D GSGDNA REG 2016 0044961 del 17 giugno u.s.;
- Valutate** le specifiche e condivise esigenze funzionali dell'Arma dei carabinieri e la connessa necessità di apportare, a mente dell'articolo 164, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del 2010, i necessari adeguamenti alle procedure amministrative in materia di attività connesse al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo;
- Considerata** l'opportunità di far precedere il definitivo consolidamento delle competenze di cui trattasi in capo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri da una fase sperimentale di due anni;
- Ravvisata** nell'occasione, l'opportunità di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie destinate all'istruttoria e alla conclusione dei procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo tanto per il personale dell'Arma dei carabinieri, quanto per il personale delle Forze armate. Ciò, giacché, senza per nulla incidere sugli assetti strutturali della *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, il presente decreto determina una consistente riduzione dei carichi di lavoro, a tutto vantaggio dell'efficienza e dell'efficacia, dell'azione amministrativa della 5^a, 6^a e 7^a Divisione, le cui risorse potranno, per intero, essere indirizzate a favore di tutto il personale militare non appartenente all'Arma dei carabinieri;

DECRETA:

Art. 1

Competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni, è attribuita la competenza in materia procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri.
2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri esercita, in via definitiva, la competenza attribuitagli dal comma 1.

Art. 2

Modifiche consequenziali

1. Al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 citato in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate, in via sperimentale, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera b):

1) al n. 1) - 5^a Divisione, dopo le parole << riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo per ufficiali>> sono inserite le seguenti: << con esclusione di quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri>>;

2) al n. 2) - 6^a Divisione, le parole <<e per i marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri>> sono soppresse;

3) al n. 3) - 7^a Divisione, le parole <<e per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri>> sono soppresse.

2. Le conseguenti variazioni di bilancio, sono disposte con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 209.

3. Al termine dei due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, le modifiche di cui al comma 1, devono intendersi definitive.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 GIU. 2016

IL MINISTRO
